

**DETERMINAZIONE DSAI/31/2019/IDR**

**AVVIO DI PROCEDIMENTO SANZIONATORIO E PRESCRITTIVO IN MATERIA DI  
REGOLAZIONE TARIFFARIA DEL SERVIZIO IDRICO INTEGRATO**

**IL DIRETTORE DELLA DIREZIONE SANZIONI E IMPEGNI  
DELL'AUTORITÀ DI REGOLAZIONE  
PER ENERGIA RETI E AMBIENTE**

Il giorno 25 luglio 2019

**VISTI:**

- la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l'azione comunitaria in materia di acque;
- la legge 24 novembre 1981, n. 689;
- l'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 14 novembre 1995, n. 481 e s.m.i. (di seguito: legge 481/95);
- l'articolo 11 *bis* del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 e s.m.i., introdotto dalla legge di conversione 14 maggio 2005, n. 80;
- l'articolo 45 del decreto legislativo 1 giugno 2011, n. 93 e s.m.i.;
- il decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 2001, n. 244;
- il decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, come convertito dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 20 luglio 2012, recante "Individuazione delle funzioni dell'Autorità per l'energia elettrica ed il gas attinenti alla regolazione e al controllo dei servizi idrici, ai sensi dell'articolo 21, comma 19, del decreto-legge del 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214";
- la deliberazione dell'Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente (di seguito: Autorità) 28 dicembre 2012, 585/2012/R/idr, recante "Regolazione dei servizi idrici: approvazione del metodo tariffario transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013" (di seguito: deliberazione 585/2012/R/idr);
- la deliberazione dell'Autorità 27 dicembre 2013, 643/2013/R/idr, recante "Approvazione del metodo tariffario idrico e delle disposizioni di completamento" (di seguito: deliberazione 643/2013/R/idr) nonché il suo

Allegato A, recante il “Metodo tariffario idrico (MTI)” e successive integrazioni e modificazioni (di seguito: MTI);

- la deliberazione dell’Autorità 28 dicembre 2015, 664/2015/R/idr, recante “Approvazione del metodo tariffario idrico per il secondo periodo regolatorio MTI – 2” (di seguito: deliberazione 664/2015/R/idr) nonché il suo Allegato A recante “Metodo tariffario idrico 2016-2019 (MTI-2)” (di seguito: MTI – 2);
- la deliberazione dell’Autorità 29 marzo 2018, 171/2018/E/idr (di seguito: deliberazione 171/2018/E/idr);
- l’Allegato A alla deliberazione dell’Autorità 14 giugno 2012, 243/2012/E/com, recante “Adozione del nuovo regolamento per la disciplina dei procedimenti sanzionatori e delle modalità procedurali per la valutazione degli impegni” e s.m.i. (di seguito: deliberazione 243/2012/E/com);
- la deliberazione dell’Autorità 14 novembre 2016, 658/2016/A (di seguito: deliberazione 658/2016/A);
- gli Allegati A e B alla deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 57/2018/A (di seguito: deliberazione 57/2018/A);
- la deliberazione dell’Autorità 2 febbraio 2018, 58/2018/A (di seguito: deliberazione 58/2018/A);
- la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana, n. 87 del 26 marzo 2014 (di seguito: deliberazione della Giunta Regionale 87/2014);
- il decreto dell’Assessorato dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità della Regione Siciliana, n. 979 del 27 giugno 2014 (di seguito: decreto dell’Assessorato Regionale 979/2014);
- la deliberazione della Giunta della Regione Siciliana, n. 249 del 13 luglio 2018 (di seguito: deliberazione della Giunta Regionale 249/2018).

#### **CONSIDERATO CHE:**

- con la deliberazione 585/2012/R/idr l’Autorità ha determinato il metodo tariffario transitorio di riferimento per la determinazione delle tariffe del servizio idrico integrato (di seguito: SII) per gli anni 2012 e 2013 (MTT);
- con la deliberazione 643/2013/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI) per gli anni 2014 e 2015, superando la precedente logica transitoria e portando a compimento il primo periodo regolatorio quadriennale (2012-2015);
- con la deliberazione 664/2015/R/idr l’Autorità ha introdotto il metodo tariffario idrico (MTI – 2) per il secondo periodo regolatorio relativo alle annualità 2016-2019;
- ai sensi dell’articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2013, sono tenuti ad applicare, fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito o dei soggetti competenti, le tariffe applicate nel 2012 senza variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi Enti d’Ambito in data precedente

l'approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano modificato l'articolazione tariffaria precedente;

- ai sensi dell'articolo 9, comma 1, lettere a) e b), della deliberazione 664/2015/R/idr, i gestori del SII, a decorrere dal 1 gennaio 2016, sono tenuti ad applicare, fino alla predisposizione delle tariffe da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, le tariffe calcolate sulla base del moltiplicatore tariffario risultante dal Piano Economico-Finanziario già approvato nell'ambito delle vigenti predisposizioni tariffarie (lettera a) e, a seguito della predisposizione da parte degli Enti di governo dell'ambito o altro soggetto competente, oppure del perfezionarsi del silenzio-assenso di cui all'articolo 7, comma 6, della deliberazione 664/2015/R/idr, e fino all'approvazione da parte dell'Autorità, le tariffe predisposte dall'Ente di governo dell'ambito o dal citato soggetto competente oppure dal medesimo accolte a seguito del perfezionarsi del citato silenzio assenso, e comunque nel rispetto del limite di prezzo di cui all'articolo 3, comma 2, della deliberazione 664/2015/R/idr anche nei casi in cui venga presentata istanza ai sensi dell'articolo 3, comma 4, della deliberazione 664/2015/R/idr (lettera b);
- ai sensi dell'articolo 6, comma 1, del MTI-2, ai fini del calcolo delle tariffe per gli anni 2016, 2017, 2018, 2019, il gestore del SII è tenuto a dichiarare, per ciascun anno *a* e per ciascuna tipologia di utenze, le variabili di scala effettivamente rilevate, riferite all'anno (*a* - 2);
- con deliberazione della Giunta Regionale 87/2014, sono state predisposte le tariffe relative agli anni 2012 e 2013 per la fornitura di acqua all'ingrosso da parte di Siciliacque S.p.A. (di seguito: Siciliacque o società), società che, oltre a fornire acqua all'ingrosso ai serbatoi di circa 130 Comuni della Sicilia, presta il servizio di fornitura ad alcune utenze allacciate direttamente alla rete esterna gestita dalla stessa società, ponendole, per il 2013, pari a 0,6828 euro/mc;
- con deliberazione della Giunta Regionale 249/2018, sono state predisposte le tariffe relative agli anni 2016-2019 per la fornitura di acqua all'ingrosso da parte di Siciliacque, ponendole pari a 0,6960 euro/mc;
- con decreto dell'Assessorato Regionale 979/2014, su mandato della Giunta Regionale di cui alla citata deliberazione 87/2014, sono stati, tra l'altro, approvati il Piano Economico-Finanziario proposto da Siciliacque, dal quale risulta che il valore del moltiplicatore tariffario  $g^{2016}$  provvisorio è pari a 1,045 e che le tariffe MTI per gli anni 2014 e 2015 sono pari a 0,6974 euro/mc.

**CONSIDERATO, INOLTRE, CHE:**

- con deliberazione 171/2018/E/idr, l'Autorità ha approvato sei verifiche ispettive nei confronti di gestori del SII, enti di governo d'ambito o degli altri soggetti competenti, per accertare, in particolare per i gestori del SII, l'applicazione delle tariffe determinate d'ufficio dall'Autorità, il rispetto delle disposizioni in materia di esclusione dall'aggiornamento tariffario oltreché, in particolare, l'applicazione

- delle tariffe all'utenza dal 1 gennaio 2013 e delle componenti tariffarie perequative previste per il SII;
- in attuazione di tale programma, l'Autorità, in collaborazione con il Nucleo Speciale Beni e Servizi della Guardia di Finanza, ha effettuato, nei giorni 29 e 30 gennaio 2019, una verifica ispettiva presso Siciliacque;
  - dall'esame delle risultanze della predetta verifica ispettiva, è emerso che:
    - i. in violazione dell'articolo 6, comma 6, lettera a), della deliberazione 585/2012/R/idr, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, ha applicato in anticipo, a partire dalle fatture emesse nel quarto trimestre 2013 e con decorrenza dal 1° gennaio del medesimo anno, la tariffa relativa all'anno 2013 (pari a 0,6828 euro/mc), nonostante la determinazione della stessa fosse avvenuta solo successivamente con la deliberazione della Giunta Regionale 87/2014 del 26 marzo 2014 (punto 2.1 della *check list* e doc. 2.1.b, 2.1.d, 2.1.e e 2.1.f allegati);
    - ii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera a), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società non avrebbe applicato in via transitoria, con le fatture emesse a gennaio 2016 e relative a parte dei consumi del medesimo mese, il moltiplicatore tariffario  $9^{2016}$ , pari a 1,045, risultante dal Piano Economico-Finanziario approvato con il decreto dell'Assessorato Regionale 979/2014, ma avrebbe continuato ad applicare il moltiplicatore tariffario  $9^{2015}$ , pari a 1,052, approvato con il medesimo decreto (doc. 2.1.b, 2.1.c, 2.1.d, 2.1.e e 2.1.f allegati alla *check list*);
    - iii. in violazione dell'articolo 9, comma 1, lettera b), della deliberazione 664/2015/R/idr, la società, come dalla stessa dichiarato in sede di verifica ispettiva, ha applicato in anticipo, a partire dalle fatture emesse nel secondo trimestre 2016 e relative ai consumi da gennaio 2016 (al netto del periodo oggetto di contestazione *sub ii*) in poi, le tariffe relative agli anni 2016-2018 (pari per tutti i tre anni a 0,6960 euro/mc), nonostante la determinazione delle stesse fosse avvenuta solo successivamente con la deliberazione della Giunta Regionale 249/2018 del 13 luglio 2018 (punto 2.1 della *check list* e doc. 2.1.b, 2.1.d, 2.1.e e 2.1.f allegati);
    - iv. in violazione dell'articolo 6, comma 1, del MTI-2, la società, ai fini della predisposizione delle tariffe degli anni 2016-2019, non ha dichiarato i volumi relativi alla fornitura dell'acqua alle utenze allacciate direttamente alla rete esterna appartenenti alle categorie d'uso "Altre utenze industriali" e "Rete esterna"; in particolare, la società, come risulta dalle dichiarazioni rese e dalla documentazione prodotta dalla stessa in sede di verifica ispettiva, non ha dichiarato i volumi degli anni 2014 e 2015 per il calcolo delle tariffe 2016-2017, né i volumi degli anni 2016 e 2017 per l'aggiornamento biennale delle tariffe 2018-2019 (punto 2.1 della *check list* e doc. 1.2.a e 2.1.c allegati).
  - dagli elementi acquisiti non risulta che la condotta contestata *sub ii*. relativa alla mancata applicazione ai consumi di gennaio del 2016, nelle more della predisposizione da parte della Regione Siciliana delle tariffe relative agli anni 2016-2019, del moltiplicatore tariffario  $9^{2016}$ , pari a 1,045, risultante dal Piano

Economico-Finanziario approvato con decreto 979/2014, sia cessata, con conseguente perdurante lesione del diritto degli utenti alla esatta conoscenza e alla corretta applicazione dei corrispettivi tariffari dovuti per il servizio reso.

**RITENUTO CHE:**

- gli elementi acquisiti costituiscono presupposto per l'avvio di un procedimento per l'adozione di provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95, nei confronti di Siciliacque;
- la condotta in contestazione sub iv. verrà considerata, altresì, nell'ambito della successiva predisposizione tariffaria.

**DETERMINA**

1. di avviare un procedimento nei confronti di Siciliacque S.p.A. per l'accertamento, nei termini di cui in motivazione, delle violazioni della regolazione tariffaria del SII e per l'adozione dei relativi provvedimenti sanzionatori e prescrittivi ai sensi dell'articolo 2, comma 20, lettere c) e d), della legge 481/95;
2. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 13, comma 1, lettera k) e dell'articolo 14, comma 3, dell'Allegato A e del punto 1.7 dell'Allegato B alla deliberazione 57/2018/A nonché del punto 4 della deliberazione 658/2016/A e del punto 2 della deliberazione 58/2018/A, il responsabile del procedimento è il Direttore della Direzione Sanzioni e Impegni;
3. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 2, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine di durata dell'istruttoria è di 120 (centoventi) giorni, decorrenti dalla comunicazione del presente provvedimento;
4. di comunicare che, ai sensi dell'articolo 4*bis*, comma 1, dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, il termine per l'adozione del provvedimento finale è di 100 (cento) giorni, decorrenti dal termine dell'istruttoria di cui al precedente punto 3;
5. di avvisare che le comunicazioni, di cui all'articolo 33 dell'Allegato A alla deliberazione 243/2012/E/com, possono essere inviate tramite posta elettronica certificata (PEC) all'indirizzo [sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it](mailto:sanzioni-impegni.aeegsi@pec.energia.it) e di invitare, altresì, i partecipanti al presente procedimento a comunicare, nel primo atto utile, l'eventuale casella di PEC o altro indirizzo (nel solo caso di assenza di indirizzo PEC) presso cui ricevere le comunicazioni relative al procedimento sanzionatorio avviato col presente provvedimento;
6. di avvisare che i soggetti che hanno titolo per partecipare al procedimento, ai sensi dell'articolo 8 dell'Allegato A della deliberazione 243/2012/E/com, possono presentare alla Direzione Sanzioni e Impegni richiesta di accesso agli atti del procedimento, secondo le modalità di cui al precedente punto 5;

7. di comunicare il presente provvedimento a Siciliacque S.p.A. (Partita Iva 05216080829) mediante PEC all'indirizzo [siciliacque@siciliacquespa.com](mailto:siciliacque@siciliacquespa.com) e di pubblicarlo sul sito *internet* dell'Autorità [www.arera.it](http://www.arera.it).

Milano, 25 luglio 2019

Il Direttore  
*avv. Michele Passaro*